

REGOLAMENTO (CEE) N. 546/92 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 1992

che stabilisce massimali e una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 545/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro ⁽¹⁾, quasi tutti i prodotti dei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, originari di dette Repubbliche, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente; che, a norma dell'articolo 3 del suddetto regolamento, le importazioni dei prodotti di cui agli allegati da I a IV sono soggette a massimali annui oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; che, di conseguenza, è necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell'andamento delle importazioni dei prodotti in causa; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza; che occorre quindi aprire massimali tariffari annui per il 1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4150/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87 ⁽²⁾, prevede che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applichino dazi che gradualmente riducano lo scarto tra l'aliquota del dazio base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo i ritmi ivi indicati;

considerando che la sorveglianza comunitaria può essere attuata ricorrendo ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione sui massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, che deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la

Commissione possa prendere le opportune misure per ripristinare i dazi doganali quando uno di detti massimali venga raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari dalle Repubbliche di Croazia e Slovenia e dalle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro, elencati negli allegati C I, C II, C III e C IV del suddetto regolamento (CEE) n. 545/92, sono sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i relativi codici della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali o sottomassimali sono riportati negli allegati precitati. Nell'allegato C II questi massimali sono indicati nella colonna 4, lettera b).

Nei limiti di queste misure tariffarie, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati secondo le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 4150/87.

2. I massimali stabiliti per taluni prodotti dell'allegato C II, che sono stati assoggettati ad una operazione di perfezionamento passivo secondo la normativa comunitaria relativa al perfezionamento passivo economico, sono indicati nella colonna 4, lettera a).

3. Le imputazioni sui massimali o sui sottomassimali vengono effettuate a mano a mano che i prodotti sono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conformemente alle regole enunciate nel regolamento (CEE) n. 343/92 della Commissione relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro ⁽³⁾.

Per quanto riguarda i massimali stabiliti per le categorie 5, 6, 7, 8, 15 e 16 della colonna 4, lettera a) dell'allegato C II, le reimportazioni dei prodotti che sono stati assoggettati ad

⁽¹⁾ Vedi pagina 401 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 38 del 14. 2. 1992, pag. 1.